



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

Ente Capofila Comune di Fermo - Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermata, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.

AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 10/12/2018;
- Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Sociale XIX n. 38 del 20/12/2018;
- Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fermo n. 69 del 08/02/2019 R.G. 265;

SI RENDE NOTO

Che verrà redatta una graduatoria per l'erogazione dell'ASSEGNO DI CURA a favore di soggetti ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, di importo pari ad € 200,00 mensili, per la durata di un anno (12 mesi)

Sono **destinatari dell'assegno di cura gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti** residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 19, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita, alla data di scadenza del presente avviso, **deve**:

1. aver compiuto i 65 anni di età;
2. essere stata dichiarata non autosufficiente, con certificazione di invalidità pari al 100%. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità;
3. aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento. Non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Vigete in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
4. essere residente in uno dei Comuni dell'ATS 19 della Regione Marche ed ivi domiciliata. Non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 21/2016 quali ad es. case di riposo, istituti di ricovero, case di cura, alberghi ecc. In caso di anziani residenti nelle Marche, ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
5. usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'ATS XIX riferimento, assieme all'Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di un'assistente familiare, la stessa:

- a) deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro;
- b) è tenuta ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR. 118 del 02/02/2009)* gestito presso il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF). L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio.

NON CUMULABILITÀ CON ANALOGHI BENEFICI

Si specifica che la misura di *Assegno di cura* è incompatibile con il servizio SAD di cui alla DGR. 328/2015 e l'intervento *Home Care Premium* effettuato dall'INPS; è inoltre alternativo all'intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'art.3 c.2 del D.M. 26/09/2016.

I beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria; e, conseguentemente, il contributo economico non sarà erogato per mesi 12, ma per un periodo inferiore.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS XIX in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

- l'**anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- i **familiari** (conviventi o no) che attivano interventi di supporto assistenziale;
- il **soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (*tutore, curatore, amministratore di sostegno*).

LE DOMANDE di assegno di cura dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL 29/03/2019 all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza dell'anziano non autosufficiente. (farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di residenza).

Il modello di domanda dovrà essere corredato **obbligatoriamente** da:

1. copia di un **documento di riconoscimento e codice fiscale** del richiedente ed eventualmente dell'anziano potenziale beneficiario dell'assegno (se non coincidente con il richiedente);
2. copia della **certificazione attestante sia il riconoscimento dell'invalidità civile pari al 100% sia dell'indennità di accompagnamento**. Al riguardo:
 - se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. *copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si vince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento*);
 - se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva;
3. **attestazione ISEE Socio-Sanitario o Ordinario, in corso di validità**, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, riferita al nucleo familiare in cui è presente l'anziano non autosufficiente.

Se l'intervento assistenziale è svolto da un Assistente Familiare, il modello di domanda dovrà inoltre essere corredato da copia del **Contratto di lavoro individuale dell'Assistente Familiare**.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Le domande e le integrazioni di documentazione, ricevute dai singoli Comuni di residenza, saranno sottoposte da questi alla prima fase istruttoria (verifica requisiti di ammissibilità) per essere quindi trasmesse, a cura degli stessi Comuni, all'ATS XIX presso il Comune di Fermo. Al termine della fase istruttoria il Coordinatore dell'ATS XIX predisponde una graduatoria d'Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE.

La posizione utile in graduatoria non dà però diritto al contributo che sarà subordinato a:

- visita domiciliare da parte di Assistente Sociale che verifica la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita (rilevazione dei bisogni, situazione familiare, abitativa, sociale, economica, sanitaria)
- esito della valutazione professionale dell'Assistente Sociale.
- conclusione di un "**patto**" di assistenza domiciliare, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell'assegno di cura.

In fase di definizione del procedimento, e in particolare, finché non viene verificata dall'A.S. la presenza delle condizioni operative che consentono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, non è acquisibile alcuna aspettativa circa l'erogazione del contributo; pertanto in caso di:

- decesso;
- accesso al servizio SAD;
- accesso all'intervento *Home Care Premium*;
- accesso all'intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ex art.3 c.2 del D.M. 26/09/2016;
- inserimento permanente in struttura residenziale di cui alla L.R. 21/2016;
- venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento, prima del termine dell'istruttoria e della stipula del patto di assistenza domiciliare, la domanda di assegno di cura presentata decade, e si procede allo scorrimento della graduatoria.

DURATA DEL CONTRIBUTO - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE

La graduatoria avrà durata di un anno. L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto **dal 01 Dicembre 2018 al 30 Novembre 2019**, fatta salva l'ipotesi in cui l'anziano sia già beneficiario del servizio di assistenza domiciliare o dell'intervento Home Care Premium; in tal caso l'assegno di cura verrà erogato a partire dalla data di interruzione del SAD o dell'intervento Home Care Premium.

L'assegno di cura sarà erogato al massimo con cadenza quadrimestrale. Esso viene interrotto:

- in caso di rinuncia scritta del richiedente;
- in caso di decesso;
- in caso di inserimento permanente - o anche temporaneo continuativo superiore ai 60 giorni - in struttura residenziale;
- in caso di accesso al servizio SAD;
- accesso all'intervento *Home Care Premium*;
- accesso all'intervento a favore di persone in condizione di disabilità gravissima ex art. 3 c.2 del D.M. 26/09/2016;
- col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico, a partire dal 1° giorno del mese successivo.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

È autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministrazione di sostegno, tutore, curatore*).

In riferimento alla prima ipotesi si precisa che l'anziano dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale; in alternativa, l'anziano potrà indicare una persona appositamente delegata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

SI PRECISA CHE NON SARÀ POSSIBILE PROCEDERE CON L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI TITOLARI DI CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO CON ABI 07601 E CAB 03384.

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA

gli interessati potranno rivolgersi presso:

- il proprio Comune di residenza.
- gli uffici dell'Ambito Sociale XIX, presso la sede operativa di P.le Azzolino n. 18, Fermo.
- il numero di tel. 0734/603167 - 0734/622794 - 0734/603174
- E-mail: ambito19@comune.fermo.it
- i siti web www.comune.fermo.it e www.ambitosociale19.it

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa regionale. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

Fermo, li 08/02/2019

Il Coordinatore dell'Ambito Sociale XIX
Dott. Alessandro Ranieri

Il Dirigente dei Servizi Socio-Sanitari del Comune di Fermo
Dott. Giovanni Della Casa